



PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE



FESR
2014/2020





POR FESR 2014-2020: Sistema di Gestione e Controllo

- Con Decisione C(2015) 929 del 12/02/2015 Commissione Europea ha approvato POR FESR 2014-2020
- Con DGR n. 184 del 23/02/2015 la Regione Umbria ha preso atto della Decisione
- Con DGR n. 185 del 23/02/2015 la Regione Umbria ha stabilito la ripartizione delle risorse del programma tra le Azioni e ha individuato i Servizi Responsabili delle Attività del Programma.
- E' stata redatta bozza del Sistema di gestione e controllo (art. 72 Reg. 1303/2013 e ss.mm.ii – All. 3 Reg. di esec. n. 1011/2014).



Sistema di gestione e controllo: Principi generali

L'art. 72 del Regolamento 1303/2013 fissa in modo chiaro e dettagliato i seguenti principi generali dei sistemi di gestione e controllo:

- a) una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
- d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;
- e) sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
- f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
- g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
- h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

SI.GE.CO.2014-2020 Novità

- Autorità di Audit non presente in SI.GE.CO.
- L'autorità di gestione può essere designata anche come autorità di certificazione, in conformità all'articolo 123, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 purchè sia garantita la separazione delle funzioni (L'Umbria non ha adottato questa scelta).
- La designazione della Autorità di Gestione e della Autorità di Certificazione è basata sul parere della Autorità di Audit
- Individuazione di una struttura di coordinamento del Programma.
- Descrizione delle procedure volte a garantire misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati, anche con un riferimento alla valutazione del rischio effettuata (articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013).
- Rappresentazione degli impegni assunti con il PRA (Piano di Rafforzamento Amministrativo)



Designazione delle Autorità e Procedure (art. 123-124 Reg. 1303/2013)

- Per ciascun Programma operativo devono essere designate l'Autorità di Gestione, l'Autorità di Certificazione e di Audit che possono fare parte della stessa autorità pubblica purché sia rispettato il principio di separazione delle funzioni.

Nella Regione Umbria le Autorità sono state individuate nel Programma adottato dalla Giunta Regionale con DGR 888/2014 e 918/2014 (SEZ 7- Autorità e organismi responsabili della gestione finanziaria, del controllo e dell'audit e ruolo dei partner pertinenti).

- Lo Stato Membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di gestione sotto la responsabilità di detta autorità.
- Per le Autorità individuate nel Programma, dovrà essere seguita una procedura di designazione.
- La procedura per la designazione delle Autorità prevede che lo Stato membro notifichi alla Commissione la data e la forma delle designazioni dell'Autorità di Gestione e di Certificazione prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio.
- Le designazioni si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente (Autorità di Audit) che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'allegato XIII del Reg. 1303/2013.



POR FESR 2014-2020: Funzioni delle Autorità (art. 125-126-127 Reg. 1303/2013)

- ✓ Autorità di gestione: è responsabile della gestione del Programma operativo conformemente al principio di sana gestione finanziaria.
- ✓ Autorità di Certificazione: è responsabile della elaborazione delle domande di pagamento alla Commissione, nonché della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari/statali/regionali per l'attuazione del Programma operativo.
- ✓ Autorità di Audit: garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma operativo.

A che punto siamo

- Le Autorità sono state individuate nel Programma adottato dalla Giunta Regionale con DGR 888/2014 e 918/2014 (SEZ 7- Autorità e organismi responsabili della gestione finanziaria, del controllo e dell'audit e ruolo dei partner pertinenti).
- Le Autorità di Gestione e di Certificazione devono essere designate sulla base del parere dell'Autorità di Audit.
- Le Autorità urbane individuate nel programma saranno designate quali organismi intermedi e sono: Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto. Questi organismi intermedi sono responsabili almeno dei compiti relativi alla selezione delle operazioni conformemente all'art. 123, par. 6 del Reg. 1303/2013, e dei controlli di I livello.
- DGR 185 del 23 febbraio 2015 «POR FESR Umbria 2014-2020. Ripartizione delle risorse per Azione e individuazione delle Strutture responsabili di Azione»
- Bozza di Sistema di gestione e controllo del PO FESR 2014-2020



Sistema di gestione e controllo:

funzioni e procedure

dell'AdG e dell'AdC

(All. III del Reg.di esecuz. 1011/2014)

➤ Struttura del sistema

➤ Autorità di Certificazione

➤ Autorità di Gestione

- *Funzioni principali*
- *Organizzazione e procedure*
- *Piste di controllo*
- *Irregolarità e recuperi*

- *Funzioni*
- *Organizzazione*
- *Recuperi*

➤ Sistema informatico

BOZZA SI.GE.CO.

Indice

INDICE

1. DATI GENERALI

1.0. INTRODUZIONE

- 1.1. INFORMAZIONI
- 1.2. LE INFORMAZIONI FORNITE DESCRIVONO LA SITUAZIONE AL: (GG/MM/AA)
- 1.3. STRUTTURA DEL SISTEMA
 - 1.3.1. AUTORITÀ DI GESTIONE
 - 1.3.2. ORGANISMI INTERMEDI
 - 1.3.3. AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE
 - 1.3.4. AUTORITÀ DI AUDIT E ORGANISMI DI CONTROLLO
- 1.4. [PRA – PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO REGIONE UMBRIA](#)

2. AUTORITÀ DI GESTIONE

- 2.1. L'AUTORITÀ DI GESTIONE E LE SUE FUNZIONI PRINCIPALI
 - 2.1.1. DATA E FORMA DELLA DESIGNAZIONE FORMALE CHE AUTORIZZA L'AUTORITÀ DI GESTIONE A SVOLGERE LE PROPRIE FUNZIONI
 - 2.1.2. INDICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI SVOLTI DIRETTAMENTE DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE
 - 2.1.3. FUNZIONI FORMALMENTE DELEGATE DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE
 - 2.1.4. [Descrizione delle procedure volte a garantire misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati, anche con riferimento alla valutazione del _____ rischio effettuata \(articolo 125, paragrafo 4, lettera c\), del regolamento\(UE\) n.1303/13\). 25](#)

BOZZA SI.GE.CO.

Indice

- 2.2. ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE
 - 2.2.1. ORGANIGRAMMA E INDICAZIONE PRECISA DELLE FUNZIONI DELLE UNITÀ
 - 2.2.2. Quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative del sistema di gestione e di controllo.
 - 2.2.2. PROCEDURE SCRITTE ELABORATE PER IL PERSONALE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE/DEGLI ORGANISMI INTERMEDI
 - 2.2.3. DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE E DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI NONCHÉ DELLE PROCEDURE DESTINATE A LA CONFORMITÀ ALLE NORME COMUNITARIE E NAZIONALI APPLICABILI PER L'INTERO PERIODO DI ATTUAZIONE (ARTICOLO COMMA3) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) GARANTIRNE 125,
 - 2.2.4. VERIFICA DELLE OPERAZIONI (ARTICOLO 125, COMMA 4, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
 - 2.2.5. TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI RIMBORSO
 - 2.2.6. DESCRIZIONE DEL MODO IN CUI L'AUTORITÀ DI GESTIONE TRASMETTERÀ LE INFORMAZIONI ALL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE
 - 2.2.7. NORME DI AMMISSIBILITÀ STABILITE DALLO STATO MEMBRO E APPLICABILI AL PROGRAMMA OPERATIVO
- 2.3. NEL CASO IN CUI LO STESSO ORGANISMO SIA DESIGNATO SIA COME AUTORITÀ DI GESTIONE CHE COME AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE DESCRIVERE IN CHE MODO VIENE GARANTITA LA SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI
- 2.4. APPALTI PUBBLICI, AIUTI DI STATO, PARI OPPORTUNITÀ, NORME AMBIENTALI
 - 2.4.1. ISTRUZIONI E ORIENTAMENTI SULLE NORME APPLICABILI
 - 2.4.2. PROVVEDIMENTI PREVISTI PER ASSICURARE IL RISPETTO DELLE NORME APPLICABILI

BOZZA SI.GE.CO.

Indice

2.5. **PISTA DI CONTROLLO**

- 2.3.1. PROCEDURE PER GARANTIRE UNA PISTA DI CONTROLLO E UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE ADEGUATI, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LA SICUREZZA DEI DATI, TENUTO CONTO DELL'ARTICOLO 122, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, NEL RISPETTO DELLE NORME NAZIONALI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI (ARTICOLO 125, PARAGRAFO 4, LETTERA D), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 E ARTICOLO 25 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE)
- 2.5.2. ISTRUZIONI IMPARTITE RIGUARDO ALLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA PARTE DEI BENEFICIARI/DEGLI ORGANISMI INTERMEDI/DELL'AUTORITÀ D GESTIONE

2.6. **IRREGOLARITÀ E RECUPERI**

- 2.6.1. ISTRUZIONI RELATIVE ALLA SEGNALEZIONE E ALLA RETTIFICA DELLE IRREGOLARITÀ NONCHÉ ALLA REGISTRAZIONE DEL DEBITO E AI RECUPERI DEI PAGAMENTI NON DOVUTI
- 2.4.1 Descrizione della procedura (di cui il personale dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi dovrebbe ricevere comunicazione per iscritto; data e riferimenti) di segnalazione e rettifica delle irregolarità (frodi comprese) e del relativo seguito ad esse dato, e della procedura di registrazione degli importi ritirati e recuperati, degli importi da recuperare, degli importi irrecuperabili e degli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.
- 2.6.2. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA (COMPRESO IL DIAGRAMMA) PER CONFORMARSI ALL'OBBLIGO DI SEGNALARE LE IRREGOLARITÀ ALLA COMMISSIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 28
- 2.4.2 Descrizione della procedura (compreso un diagramma che evidenzia i rapporti gerarchici) che assicura il rispetto dell'obbligo di informare la Commissione in merito alle irregolarità a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

BOZZA SI.GE.CO.

Indice

3. ORGANISMI INTERMEDI

3.1. L'ORGANISMO INTERMEDIO E LE SUE FUNZIONI PRINCIPALI

3.1.1. INDICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI PRINCIPALI SVOLTI DAGLI ORGANISMI INTERMEDI

3.2. ORGANIZZAZIONE DI CIASCUN ORGANISMO INTERMEDIO

3.2.1. ORGANIGRAMMA E INDICAZIONE PRECISA DELLE FUNZIONI DELLE UNITÀ

3.2.2. PROCEDURE SCRITTE ELABORATE PER IL PERSONALE DELL'ORGANISMO INTERMEDIO

3.2.3. DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE E DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

3.2.4. VERIFICA DELLE OPERAZIONI (ARTICOLO 125, COMMA 4, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

3.2.5. DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI RIMBORSO

BOZZA SI.GE.CO.

Indice

4. AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

- 4.1. L'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE E LE SUE FUNZIONI PRINCIPALI
 - 4.1.1. DATA E FORMA DELLA DESIGNAZIONE FORMALE CHE AUTORIZZA L'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE A SVOLGERE LE PROPRIE FUNZIONI
 - 4.1.2. INDICAZIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE DALL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE
 - 4.1.3. FUNZIONI FORMALMENTE DELEGATE DALL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE (FUNZIONI, ORGANISMI INTERMEDI, TIPO DI DELEGA)
- 4.2. ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE
 - 4.2.1. ORGANIGRAMMA E INDICAZIONE PRECISA DELLE FUNZIONI DELLE UNITÀ
 - 4.2.2. PROCEDURE SCRITTE ELABORATE PER IL PERSONALE DELL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE
- 4.3. CERTIFICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI SPESA
 - 4.3.1. DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA REDAZIONE, ALLA CERTIFICAZIONE E ALLA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI SPESA ALLA COMMISSIONE
 - 4.3.2. DESCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI PRESI DALL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE PER ASSICURARE IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 126 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL CONSIGLIO
 - 4.3.3. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ACCESSO DELL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE ALLE INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE OPERAZIONI, SULLE VERIFICHE E SUGLI AUDIT EFFETTUATI DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE, DAGLI ORGANISMI INTERMEDI E DALL'AUTORITÀ DI AUDIT
- 4.4. SISTEMA CONTABILE
 - 4.4.1. DESCRIZIONE DEL SISTEMA CONTABILE CHE VA ISTITUITO E UTILIZZATO COME BASE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE DELLA COMMISSIONE
 - 4.4.2. GRADO DI DETTAGLIO DEL SISTEMA CONTABILE
- 4.5. IMPORTI RECUPERATI
 - 4.5.1. DESCRIZIONE DEL MODO PER GARANTIRE UN RAPIDO RECUPERO DEL SOSTEGNO COMUNITARIO
 - 4.5.2. DISPOSIZIONI PRESE PER TENERE IL REGISTRO DEI DEBITORI E PER DETRARRE GLI IMPORTI RECUPERATI DALLA SPESA DA DICHIARARE

BOZZA SI.GE.CO.

Indice

- 6. SISTEMA INFORMATICO
- 6.1. Descrizione, anche mediante un diagramma, del sistema informatico (sistema di rete centrale o comune o sistema decentrato con collegamenti tra i sistemi) che serve:
 - 6.1.1. Alla raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, compresi se del caso i dati sui singoli partecipanti e una ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori (ove ciò sia prescritto), ai fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit, come previsto dall'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 24 del regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione;
 - 6.1.2. A garantire che i dati di cui al punto precedente siano raccolti, inseriti e conservati nel sistema e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove ciò sia prescritto dagli allegati I e II del regolamento (UE) 1304/2013
 - 6.1.3. A garantire l'esistenza di un sistema che registra e conserva in formato elettronico i dati contabili di ciascuna operazione, e supporta tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei conti, compresi i dati degli importi da recuperare, recuperati, irrecuperabili e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 126, lettera d), e dall'articolo 137, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - 6.1.4. A mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari, secondo quanto stabilito dall'articolo 126, lettera g), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - 6.1.5. A tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 126, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - 6.1.6. A mantenere registrazioni degli importi relativi alle operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.
 - 6.1.7. Precisare se i sistemi sono operativi e sono in grado di registrare in maniera affidabile i dati di cui sopra.
- 6.2. Descrizione delle procedure volte a verificare che sia garantita la sicurezza dei sistemi informatici.
- 6.3. Descrizione della situazione attuale per quanto concerne l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Grazie per l'attenzione
Nadia Santovecchi
Sezione Promozione degli strumenti comunitari
Servizio Programmazione comunitaria

